



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 19 del 29-06-2022

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI 2022 E RATE DI SCADENZA
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, alle ore e seguenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL., vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato prot. n. del diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Dott. **SORTINO CORRADO** assistito dal Segretario Generale **DOTT. BENFATTO GIUSEPPE**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni.

Assegnati n. 16 – In carica n. 16 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica; Presenti N. **15** come segue:

ROCCASALVO CORRADO	P	GALAZZO BIAGIO	A
CAVALLO ROSARIO	P	BASILE DANIELE	P
MODICA CARMELO	P	GAMBUZZA GIUSEPPE	P
DI GRANDE MARTA	P	CAVALLO CONCETTA	P
GERRATANA PIERGIORGIO	P	FRATANONIO LUIGI	P
DI MARI GIUSEPPE	P	GENNUSO ORAZIO	P
GIURATO ENZO	P	DI STEFANO LUIGIA	P
SORTINO CORRADO	P	DI ROSOLINI CONCETTO	P

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 15-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to VINDIGNI CARMELO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 16-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MODICA VINCENZO



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI 2022 E RATE DI SCADENZA
-----------------	---

Il sottoscritto Vindigni Carmelo, nella qualità di Responsabile del 4° Settore “Tributi”, nominato con determinazione del Sindaco n. 1 R.G. 1 del 04/01/2022 propone l’adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso che:

- ī con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta Unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- ī la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020-2022), all’art. 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mantenendo in vigore la componente TARI;
- ī in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell’art. 1 L.147/13;
- ī in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- ī a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- ī in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso Atto

Delle risultanze della conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria presso il Ministero dell’Interno il 31.05.2022, la quale ha deliberato la proroga al 30 giugno 2022 del termine per

la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024. La decisione, che sposta il termine che scadeva originariamente il 31 maggio, lo slittamento è stato motivato dalla mobilità del quadro di finanza locale, interessato dalle ricadute economiche della pandemia, dagli aumenti dei costi dell'energia e dalla gestione dell'emergenza profughi ucraini.

Rilevato che:

- i l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- i all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico- finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- i la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
 - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);
- i ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- i ARERA con la deliberazione n° 493/2020 del 24 Novembre 2020 ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizione tariffarie per l'anno 2021;
- i ARERA con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Dato atto che:

- ī secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- ī in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente per la sua validazione;
 - b) l'Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rosolini è presente, ma non ancora operante, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, pertanto, in base alle vigenti norme, spetta al Comune di Rosolini predisporre annualmente il Piano Economico Finanziario consolidato ed approvare lo stesso, previa validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente (SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA);

Preso Atto dell'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 26.05.2022, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2022 pari ad €. 2.643.001,00;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.07.2020, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale giusta Deliberazione n. 14 del 26.05.2022, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Considerato che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF da coprire con tariffa è pari a euro 2.643.001,00 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019 e s.m.i;

Visto l'allegato Prospetto riepilogativo del Piano Tariffario 2022, che fa parte del PEF 2022, approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 /2022;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Ritenuto inoltre di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2022 come segue:

- prima rata scadenza 31.07.2022
- seconda rata scadenza 31.08.2022
- terza rata scadenza 30.09.2022
- quarta rata scadenza 31.10.2022
- quinta rata scadenza 31.11.2022
- sesta rata scadenza 31.12.2022
- rata unica scadenza 31.07.2022

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- sulla proposta della presente deliberazione sarà acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico- finanziaria;
- sulla proposta della presente deliberazione sarà acquisito il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Regolamento Nuova Tari;

Propone

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 2. Di dare atto che il piano tariffario ammonta a €. 2.643.001,00, approvato con Deliberazione di C.C. n. 14/2022;
- Di approvare per l'anno 2022 le tariffe del tributo TARI di cui all'allegato A (Prospetto

riepilogativo Piano Tariffario 2022) che fa parte del PEF 2022, approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 /2022;

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

4. Di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2022 come segue:

- prima rata scadenza 31.07.2022
- seconda rata scadenza 31.08.2022
- terza rata scadenza 30.09.2022
- quarta rata scadenza 31.10.2022
- quinta rata scadenza 30.11.2022
- sesta rata scadenza 31.12.2022
- rata unica scadenza 31.07.2022

5. Di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2022, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000.

VERBALE DEL 29/06/2022

Il testo integrale delle dichiarazioni è riportato, in formato audio digitale, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento delle Sedute Consiliari, e conservato nell'archivio dell'Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

Il Presidente del Consiglio, passa al punto 2) all'ordine del giorno, avente ad oggetto: Approvazione tariffe TA. RI. 2022 e rate di scadenza, e passa la parola al responsabile del Servizio Tributi Carmelo Vindigni per illustrare la proposta.

Il Responsabile del Servizio Tributi Vindigni C., espone la proposta di deliberazione, la quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione, che si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi. La proposta prevede una maggiore dilazione delle rate di pagamento, ed inoltre

si ricorda che sia i Revisori dei Conti e la Commissione Bilancio e Finanze hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente del Consiglio, mette ai voti la proposta del 2) punto all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione tariffe TA. RI. 2022 e rate di scadenza".

Il Consigliere Cavallo, per dichiarazione di voto esprime parere favorevole e vuole precisare che si deve mettere mano al regolamento TARI, affinché alcune attività non siano gravate più di altre.

Il Presidente del Consiglio, aggiunge che ci si riferisce alle utenze non domestiche.

Il Responsabile del Servizio Tributi Vindigni C., precisa che questi contribuiscono per il 20%, ma si può differire per codice A.TE.CO, la percentuale terrà conto anche del numero di utenze non domestiche che sta crescendo, tutto questo è suscettibile di essere rivisto, aumentando le utenze l'aumento dei costi viene in parte diluito.

Il Consigliere Di Rosolini, evidenzia che c'è un rischio collegato, aumentando le tariffe l'evasione aumenterà.

Il Responsabile del Servizio Tributi Vindigni C., ritiene in merito alla rateazione che le dodici rate sono tuttavia impossibili perché il PEF va approvato ogni anno e non è semplice approvarlo a inizio anno.

Il Consigliere Roccasalvo, comunica che per un impegno personale è costretto a lasciare i lavori, esce alle 20,45; permane il numero legale.

Presenti n. 14, assenti n. 2 (Galazzo e Roccasalvo)

Il Presidente del Consiglio, mette ai voti la proposta di delibera che viene votata all'unanimità dei 14 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente del Consiglio, mette ai voti l'immediata esecutività che viene approvata con il all'unanimità dei 14 consiglieri presenti e votanti.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SORTINO CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO
GIUSEPPE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 01-07-2022 al 16-07-2022 con n. 1224 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to FERLANTE ORAZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 01-07-22 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 18-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2022 al 16-07-2022 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 29-06-2022 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 30-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE